

**REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA**

- Peculato (art. 314 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione
 - Corruzione (propria del pubblico ufficiale), limitatamente all'ipotesi aggravata (art. 319 bis c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
 - Pena per il corruttore, limitatamente alla corruzione propria di pubblico ufficiale aggravata (art. 321 c.p.)
- Violazione dei sigilli commessa dal custode (art. 349, II comma c.p.)
- Calunnia, limitatamente alle fattispecie di cui ai commi II e III (art. 368 c.p.)
- Falsa informazione al Pubblico Ministero ed alla Polizia giudiziaria, falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione, frode processuale (art. 371 bis, 372, 373 e 374 c.p.), limitatamente al caso di applicazione di circostanze aggravanti
- Patrocinio o consulenza infedele, limitatamente alla fattispecie di cui al comma III (art. 380 c.p.)
- Procurata evasione, limitatamente alla fattispecie di cui al comma II (art. 386 c.p.)

***REATI CONTRO L'ORDINE ECONOMICO, LA CONCORRENZA,
LA PROPRIETA' ED IL POSSESSO***

A) DELITTI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA

- Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, limitatamente alla fattispecie di cui al comma II (art. 437 c.p.)
- Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)

B) DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

- Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione (art. 499 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza, limitatamente alla fattispecie di cui al comma II (art. 513 c.p.)

C) DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

- Rapina (art. 628 c.p.)
- Estorsione (at. 629 c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

D) REATI FALLIMENTARI PREVISTI E PUNITI DAL R.D. 267/1942

- Bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 c.p.)

REATI DI PARTECIPAZIONE, COLLABORAZIONE, FAVOREGGIAMENTO DI ORGANIZZAZIONI DI TIPO MALAVITOSO O AVENTI LO SCOPO DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

- Associazioni sovversive ad esclusione della fattispecie della semplice partecipazione di cui al comma III (art. 270 c.p.)
- Associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 279/bis c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Attentato contro la costituzione dello Stato (art. 283 c.p.)
- Insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art. 284 c.p.)
- Devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.)
- Guerra civile (art. 286 c.p.)
- Usurpazione di potere politico o di comando militare (art. 287 c.p.)
- Arruolamento o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato (art. 288 c.p.)
- Attentato contro organi costituzionali e contro assemblee regionali, limitatamente alla fattispecie di cui al I comma (art. 289 c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione con la sola esclusione della fattispecie di cui al IV comma a meno che non si sia verificata la morte (art. 289 bis c.p.)
- Pubblica istigazione e apologia (art. 303 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione, ad esclusione della fattispecie della semplice partecipazione di cui al comma II (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Associazione per delinquere ad esclusione della fattispecie della semplice partecipazione di cui al comma II (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990)

LA GIUNTA CONFEDERALE

- nell'esercizio del suo compito di formulare direttive generali sui comportamenti organizzativi
- analizzati i risultati di attuazione della propria delibera del settembre 1995, in materia di incompatibilità tra cariche associative ed incarichi politici
- considerato che sono tuttora attuali le ragioni di politica associativa che motivarono l'assunzione della predetta delibera, con riferimento particolare alla Carta dei valori associativi nel frattempo approvata dall'Assemblea
- ritenuto quindi opportuno rafforzare ed estendere le previsioni contenute nella richiamata delibera
- tenuto anche conto delle profonde trasformazioni intervenute negli ultimi anni nell'assetto politico-amministrativo del Paese che hanno trasferito alle autonomie locali numerose attribuzioni di interesse diretto delle imprese
- assunto che è interesse del sistema rafforzare l'autonomia da ogni possibile ingerenza della politica

delibera quanto segue

1. I componenti di tutti gli organi direttivi del sistema – individuati da ogni singolo statuto – sono impegnati a dimettersi dalla carica associativa ricoperta al momento:
 - della nomina a componente del Governo nazionale, regionale e locale;
 - della formalizzazione della propria candidatura per ogni tipo di consultazione elettorale;
 - dell'assunzione di:
 - incarichi non elettivi di contenuto politico
 - posizioni direttive in una formazione politica

I membri di diritto dei suddetti organi, nel caso in cui ricorrano tali situazioni, sono automaticamente sospesi per la durata dell'incarico politico.

2. In caso di mancata presentazione delle dimissioni, il Collegio dei Probiviri dell'organizzazione interessata deve dichiarare la decadenza dalla carica ricoperta, nel termine massimo di 30 giorni; trascorso tale termine, interviene d'ufficio il Collegio dei Probiviri confederali;

3. La presente delibera non si applica alle nomine in imprese pubbliche e a tutti gli incarichi assunti in istituzioni economiche, sociali e culturali su designazione di un ente pubblico. In tali casi gli imprenditori con cariche che venissero chiamati dal mondo politico a ricoprire incarichi, sono tenuti a chiedere agli organi direttivi della propria Associazione una valutazione vincolante di opportunità;

4. La presente delibera trova applicazione alle situazioni di incompatibilità che verranno a determinarsi dalla data della sua approvazione e sostituisce integralmente e ad ogni effetto organizzativo la precedente delibera del 7 settembre 1995.

Paragrafo 2

VERTICI ASSOCIATIVI

L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi.

I candidati si impegnano a fornire alle istanze competenti tutte le informazioni necessarie e richieste.

I nominati si impegnano a:

- assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, il Sistema confederale ed il mondo esterno, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti. Tutte le cariche associative sono gratuite;
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni, azzerando le personali opzioni politiche nel corso dell'incarico;
- seguire le direttive confederali, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo l'unità del Sistema verso il mondo esterno;
- fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
- trattare gli associati con uguale dignità a prescindere dalle loro dimensioni e settori di appartenenza;
- mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell'attività legislativa ed amministrativa;
- coinvolgere effettivamente gli organi decisori dell'Associazione per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze;
- rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza possa essere dannosa all'immagine dell'imprenditoria e dell'Associazione.

Paragrafo 4

ORGANI DI TUTELA

Per la verifica e l'applicazione delle norme comportamentali sopra indicate è demandato ai Collegi dei Probiviri - che saranno costituiti oltre che da Confindustria anche da tutte le Associazioni aderenti - il compito di fornire un parere, obbligatorio ma non vincolante, sul profilo personale e professionale degli imprenditori che: chiedano di aderire all'Associazione; siano candidati agli incarichi associativi; o vengano proposti per gli incarichi esterni.

Il Collegio dei Probiviri sarà eletto con voto segreto dall'Assemblea e non cooptato, in un momento diverso dalla elezione del Presidente (un anno prima).

A livello centrale, tale organismo può essere adito in seconda istanza da tutti i soggetti interessati a livello locale o categoriale, o agire di proprio impulso.

DIRETTIVA DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

La Giunta della Confindustria, nell'esercizio delle sue attribuzioni previste dall'art. 27, lett. g) dello Statuto confederale, allo specifico scopo di salvaguardare l'immagine dell'imprenditoria rappresentata,

considerato che:

- l'Organizzazione imprenditoriale, quale componente attiva della società, intende contribuire alla crescita del Paese non solo in termini di produzione di ricchezza, ma anche, e soprattutto, in una dimensione di costante miglioramento qualitativo della vita collettiva, attraverso comportamenti propri dell'imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo;
- detto contributo può realizzarsi solo con l'impegno e la partecipazione di tutte le componenti del sistema della rappresentanza e di tutti gli imprenditori facenti parte di esso;

premesso, in coerenza a tali principi, che:

- Confindustria si è dotata di un Codice etico, approvato dall'Assemblea straordinaria del 19 giugno 1991;
- ogni componente è, quindi, tenuta ad adottare il Codice etico e ad ispirare ad esso i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative, impegnando alla sua osservanza tutti gli associati;
- ogni componente è tenuta ad istituire il Collegio dei Probiviri con attribuzioni analoghe e raccordate a quelle dei Probiviri di Confindustria;

e, conseguentemente, in aderenza a tali impegni:

- tutto il sistema deve attuare e rispettare modelli di comportamento ispirati all'autonomia, integrità, eticità, sviluppando azioni coerenti;
- ogni associato deve tener conto, in ogni suo comportamento professionale ed associativo, delle ricadute sull'intera imprenditoria rappresentata

approva la seguente direttiva di applicazione:

- I. I Probiviri della Confindustria, in forza dell'art. 43, comma V, dello Statuto confederale, hanno il potere di disporre la decadenza delle cariche del sistema confederale per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
- II. I Probiviri debbono comunque disporre la decadenza dalla carica ricoperta e/o dall'incarico rivestito in caso di sentenza di condanna di secondo grado, confermativa di provvedimento di primo grado o di sentenza definitiva di condanna a seguito di procedimento speciale per comportamenti concretizzanti le ipotesi di reato di cui ad apposita specifica formulata da questa stessa

Giunta, gravemente contrastanti con le caratteristiche di qualificazione del sistema della rappresentanza, in quanto:

- volti ad ostacolare il libero e corretto svolgersi dell'azione della Pubblica Amministrazione e dell'Autorità Giudiziaria;
- contrari all'ordinato svolgersi delle dinamiche economiche e della libera concorrenza nonché ai principi di tutela del patrimonio;
- consistenti nella costituzione e/o partecipazione ad organizzazioni di tipo malavitoso o aventi lo scopo di eversione dell'ordine democratico.

III. Per le ipotesi di reato predette, i probiviri qualora acquisiscano, in qualunque modo, notizia dell'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero, tenendo conto di tutte le circostanze soggettive e/o oggettive, debbono effettuare una valutazione dei fatti, ai fini della compatibilità di questi con la permanenza nella carica ricoperta e/o nell'incarico rivestito.

IV. I Probiviri confederali, in forza dell'art. 43, comma V, dello Statuto confederale, devono prendere in esame qualsiasi richiesta venga loro proposta:

- dal Presidente confederale;
- dal Consiglio direttivo;
- dalla Giunta;
- da Associazioni confederate che dispongano di almeno il 15% dei voti totali spettanti al complesso degli associati.

V. I Probiviri confederali sono legittimati ad intervenire in via surrogatoria qualora sia mancata l'iniziativa e/o la pronuncia dei Probiviri della componente interessata.

VI. In ciascuno dei casi di reato di seguito elencati, i Probiviri debbono disporre la decadenza dalla carica ricoperta e/o dall'incarico rivestito ovvero dichiarare la non sussistenza dei presupposti per tale dichiarazione entro 90 giorni dalla data di ricevimento della notizia ovvero della richiesta.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Regolamento organi confederali.

* * *

I comportamenti richiesti sono dovuti e le procedure previste diventano operative a partire dalla data di approvazione della presente delibera.